



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

5 - 2020

INTERVENTI di

*M. Gianoglio, V. Pacileo, M. Scarabello
P. Rava, L.M. Quattrocchio, G. Chiandussi*

APPROFONDIMENTI di

A. De Carlo-C. Pellegrino, D. Gasbarro

SAGGI di

G. Policaro, M. Mollo



G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 5 - 2020 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223

ISSN 2499-3158



Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

5 - 2020



G. Giappichelli Editore – Torino

Direttore responsabile: Luciano M. Quattrocchio

Direzione e Redazione:

www.dirittoeconomiaimpresa.it

© Copyright 2020 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

EISSN 2499-3158

Pubblicato nel mese di novembre 2020

Direzione

Direttore: Luciano M. Quattrocchio.

Segretaria: Federica Bellando.

Segretaria: Valentina Bellando.

Esperto Linguistico: Diana Fahey.

Comitato Scientifico

Segretario: Stefano Cerrato.

Niccolò Abriani, Guido Alpa, Christian Armbrüster, Guido Bonfante, Maurizio Borghi, Stefano Bresciani, Federico Briolini, Giacomo Büchi, Valter Cantino, Miriam Cugat Mauri, Francesca Culasso, Diego Corapi, Marina Damilano, Francesco De Santis, Bruno Dondero, Luca Enriques, Gaudencio Esteban Velasco, Francesco Fimmanò, Sergio Foà, Giancarlo Frosio, Josep Ramon Fuentes Gasó, Carlo Ibba, Bruno Inzitari, Toni Jaeger-Fine, Peter Kindler, Fiorella Lunardon, Mario Notari, Federica Pasquariello, Elisabetta Pederzini, Piero Pisoni, Gaetano Presti, Angela Principe, Luigi Puddu, Alberto Quagli, Gabriele Racugno, Alessandra Rossi, Antonella Sciarrone Alibrandi, José Antonio Tardío Pato, Alberto Maria Teboldi, Claudia Tedeschi, Francesco Vella, Lihong Zhang, Elena Zucconi Galli Fonseca.

Comitato Referee

Segretario: Mia Callegari.

Francesca Angiolini, Luigi Ardizzone, PierDanilo Beltrami, Massimo Bianca, Cristiano Cincotti, Alberto De Pra, Ivan Demuro, Alain Devalle, Luca Geninatti Satè, Elisa Giacosa, Gianluca Guerrieri, Rolandino Guido Guidotti, Dario Latella, Enrico Macrì, Carlo Mancuso, Giovanni Meruzzi, Paolo Flavio Mondini, Alessandro Monteverde, Fabio Nieddu Arrica, Andrea Perini, Vincenzo Pinto, Giuseppe Antonio Policaro, Roberto Ranucci, Patrizia Riva, Diego Rossano, Enrico Sorano, Marco Speranzin, Marina Spiotta, Giovanni Strampelli, Andrea Tina, Paolo Tosi, Andrea Zorzi.

Collaboratori di Redazione (News)

Segretaria: Maria Maccarrone.

Annalisa Avagnina, Alessandro Avataneo, Paolo Basso, Federica Bellando, Valentina Bellando, Anna Bonfante, Giulia Brunelli, Michele Ricciardo Calderaro, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Monica Cugno, Ludovica Deaglio, Alessandro Favata, Alberto Franco, Francesca Gastaldi,

Francesco Gerino, Francesca Grillo, Cecilia Limone, Aldo Lipani, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Antonio Morone, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Emma Piccatti, Anna Maria Porporato, Maurizio Riverditi, Ferdinando Rombolà, Fabrizia Santini, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Emanuele Zanalda.

Indice

pag.

Interventi

Le perizie e le consulenze tecniche in ambito penale

M. GIANOGLIO, La consulenza tecnica in materia societaria, concorsuale e tributaria	613
V. PACILEO, La consulenza tecnica in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro	621
M. SCARABELLO, La perizia nella fase dell'incidente probatorio	628
P. RAVA, La perizia nella fase dibattimentale	636
L.M. QUATTROCCHIO-F. BELLANDO, Questioni tecniche nella determinazione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del credito al consumo: antinomia fra approccio economico e approccio finanziario	643
G. CHIANDUSSI, La perizia e la consulenza tecnica in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro. Aspetti tecnico-ingegneristici	691

Approfondimenti

A. DE CARLO-C. PELLEGRINO, Il pagamento del debito tributario e i suoi effetti sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	703
D. GASBARRO, Informazione contabile (prospettica) e prevenzione della crisi d'impresa: un binomio indissolubile?	719

Saggi

G. POLICARO, La raccolta di capitale "sul mercato": equity crowdfunding e s.r.l. aperte	753
M. MOLLO, Licenziamento e codice civile: un matrimonio impossibile?	786

Questioni tecniche nella determinazione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del credito al consumo: antinomia fra approccio economico e approccio finanziario

Technical issues in determining the total cost of credit in the event of early termination of the consumer credit: antinomy between economic and financial approach

Luciano M. Quattrocchio – Federica Bellando *

ABSTRACT

Come è noto, il tema dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento è di grande attualità e interesse. Nell'elaborato, gli autori affronta la materia, *in primis*, in una prospettiva generale, per poi soffermarsi su alcune problematiche specifiche. In particolare, l'intervento si focalizza sulla rilevanza – anche in termini di usura – del costo totale del credito e analizza i differenti risultati nel caso di adozione di un approccio economico oppure finanziario. Fatte le opportune premesse di carattere generale, viene successivamente descritta la fattispecie dei finanziamenti contro cessione del quinto, della quale sono forniti alcuni esempi pratici. Infine, gli autori terminano la trattazione con alcuni riferimenti alla giurisprudenza in materia.

Parole chiave: usura – contratto di finanziamento – estinzione anticipata

As it is well known, the issue of early termination of the loan agreement is of great relevance and interest. In this paper, the authors address the issue – at the beginning – from a general point of view; then, she focus on specific topics. In particular, focuses on the relevance – also in terms of usury – of the total cost of credit and analyzes the different results in the case of adopting an economic or financial approach. Against this background, some

* Professore di Diritto dell'Economia – Dottore Commercialista in Torino.

practical cases are then examined, such as salary-backed loans. Lastly, the authors end the paper with some case law on the subject.

Keywords: *usury – loan agreement – early termination*

SOMMARIO:

1. Considerazioni preliminari. – 1.1. Premessa. – 1.2. La nozione di sinallagma finanziario. Definizione di “operazione finanziaria”. – 1.3. Il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.). – 2. Contesto normativo di riferimento. – 2.1. La norma europea sulla nozione di costo totale del credito citata nella sentenza Lexitor. – 2.2. La nozione di T.A.E.G. nella normativa europea. – 2.3. La nozione di T.A.E.G. nella normativa italiana e l’art. 125-sexies T.U.B. in tema di rimborso anticipato. – 2.4. La conformità del T.A.E.G. al T.E.G. per i contratti sottoscritti successivamente al 1° gennaio 2010. – 2.4.1. Il quadro normativo per la determinazione del T.E.G. prima del 1° gennaio 2010. – 2.4.2. Il quadro normativo per la determinazione del T.E.G. successivamente al 1° gennaio 2010. – 3. Contesto giurisprudenziale di riferimento. – 3.1. La nozione di costo totale del credito riportata nella Sentenza Lexitor. – 3.2. La coincidenza tra il costo totale del credito ed il T.A.E.G. (T.E.G. post 1° gennaio 2010). – 4. L’applicazione di un caso concreto ipotizzando quattro differenti scenari di rimborso. – 4.1. La ricostruzione dei dati contrattuali del finanziamento. – 4.2. Primo scenario: l’estinzione anticipata con l’applicazione del criterio economico ante Sentenza Lexitor. – 4.3. Secondo scenario: l’estinzione anticipata con l’applicazione del criterio economico post Sentenza Lexitor. – 4.3. Terzo scenario: l’estinzione anticipata con l’applicazione del criterio finanziario ante Sentenza Lexitor. – 4.4. Quarto scenario: l’estinzione anticipata con l’applicazione del criterio finanziario post Sentenza Lexitor. – 5. La verifica dell’eventuale usurarietà del contratto di credito al consumo. – 5.1. Premessa. – 5.2. I risultati. – 5.3. Confronto con i tassi soglia usurari. – 6. La verifica dell’eventuale usurarietà del finanziamento nei quattro differenti scenari proposti. – 6.1. Premessa. – 6.2. La verifica dell’eventuale usurarietà nel primo scenario: criterio economico ante Sentenza Lexitor. – 6.3. La verifica dell’eventuale usurarietà nel secondo scenario: criterio economico post Sentenza Lexitor. – 6.4. La verifica dell’eventuale usurarietà nel terzo scenario: criterio finanziario ante Sentenza Lexitor. – 6.5. La verifica dell’eventuale usurarietà nel quarto scenario: criterio finanziario post Sentenza Lexitor. – 7. Valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata a seguito di scelta discrezionale del prestatore del finanziamento. – 7.1. Premessa. – 7.3. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: secondo scenario criterio economico post Sentenza Lexitor. – 7.4. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: terzo scenario criterio finanziario ante Sentenza Lexitor. – 7.5. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: quarto scenario criterio finanziario post Sentenza Lexitor. – 8. La verifica del T.E.G. nel caso di un contratto di cessione di quote dello stipendio stipulato in data 26 ottobre 2009. – 8.1. Premessa. – 8.3. Determinazione del T.E.G. del contratto. – 8.4. Confronto con i tassi soglia usurari. – 8.5. Ulteriore scenario per la verifica della non usurarietà del contratto di finanziamento stipulato in data 26 ottobre 2009. – 9. Considerazioni conclusive.

1. Considerazioni preliminari

1.1. Premessa

Il presente contributo si propone di esaminare gli effetti dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento, anche in termini di usura, avuto particolare riguardo ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, soffermandosi sulla rilevanza – in tale ipotesi – del costo totale del credito e analizzando i differenti risultati nel caso di adozione di un approccio economico oppure finanziario.

In particolare, l'obiettivo dell'indagine è individuare le implicazioni della Sentenza Lexitor (Sentenza 11 settembre 2019, causa C-383/18) sul piano quantitativo, prendendo le mosse dall'interpretazione data dalla Corte di Giustizia all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, a norma del quale: *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

L'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia determina – come si avrà modo di illustrare – conseguenze operative di rilievo in merito alla rimborsabilità dei costi c.d. *“up front”* e, più in generale, con riguardo al criterio di rimborsabilità degli oneri commissionali nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore, giacché la stessa Corte di Giustizia supera ogni distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, prevedendo il diritto al rimborso di entrambi.

Attraverso la presentazione di un caso esemplificativo, si tenterà di dimostrare come le conclusioni della Sentenza Lexitor debbano opportunamente essere lette ed interpretate secondo un criterio finanziario; ciò in quanto il costo totale del credito citato nella medesima Sentenza si identifica con il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), il quale, per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2010, coincide con il Tasso effettivo Globale (T.E.G.); con la conseguenza che il sottoscrittore, nel caso di rimborso anticipato, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito commisurata – per l'appunto – al Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e, successivamente al 1° gennaio 2010, al Tasso effettivo Globale (T.E.G.).

In altri termini, si tenterà di dimostrare che l'applicazione del criterio finanziario nel caso di risoluzione anticipata di un contratto di finanziamento risulta compatibile con il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento e rappresenta, inoltre, l'unico criterio corretto riguardando operazioni finanziarie.

1.2. La nozione di sinallagma finanziario. Definizione di “operazione finanziaria”

Per comprendere il ragionamento posto alla base dell’ipotesi interpretativa illustrata nella premessa è necessario svolgere alcune considerazioni preliminari sui criteri di calcolo del Tasso Interno di Rendimento, che – in termini quantitativi – coincide con il Tasso effettivo Globale (T.E.G.) e, a partire dal 2010, con il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.).

Come è noto, un’operazione finanziaria consiste nello scambio di somme scadenti in epoche diverse, certe nella loro manifestazione e fisse o variabili (in funzione di parametri di natura finanziaria) nel loro importo.

Nelle operazioni finanziarie deve essere verificato il rispetto della condizione di “*equivalenza finanziaria*”; cioè, di indifferenza (finanziaria) fra le somme – come si è detto certe nella loro manifestazione – scadenti in epoca diversa; in particolare, l’indifferenza è valutata sulla base di un procedimento finanziario indicato con l’espressione “*capitalizzazione*” – attraverso il quale si trasferisce una somma in avanti nel tempo – ovvero “*attualizzazione*” – mediante il quale si trasferisce una somma in indietro nel tempo –; a tale fine si utilizza un tasso di interesse detto, a seconda della “*direzione*”, “*tasso di capitalizzazione*” o “*tasso di attualizzazione*”.

L’operazione finanziaria più semplice è costituita dallo scambio di una somma scadente in una certa epoca, con un’altra somma scadente in epoca diversa.




In tale caso, il rispetto della condizione di equivalenza finanziaria presuppone l’esistenza di un tasso di interesse sottostante, di capitalizzazione o di attualizzazione – detto tasso interno di rendimento – che rende indifferente le due somme scadenti in epoche diverse. Ovviamente, in tale caso, il tasso di interesse – pur costituendo il “*costo finanziario*” dell’operazione – viene calcolato attraverso un procedimento complesso.


Un’operazione finanziaria più articolata – che, per semplicità, si indica con

l'espressione “*operazione finanziaria complessa*” – è quella costituita dallo scambio di una somma scadente in una certa epoca con una serie di somme scadenti in epoche diverse, che si realizza – ad esempio – nel caso di finanziamento con rimborso rateale (ad esempio, il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), ovvero nell'ipotesi di costituzione di un capitale.

Il finanziamento con rimborso rateale può essere come di seguito rappresentato:



La costituzione immediata di un capitale, a fronte di una rendita periodica limitata nel tempo, può avere la seguente rappresentazione:



Il concetto di equivalenza finanziaria, nelle operazioni finanziarie più complesse sopra rappresentate, non muta: si tratta sempre di indifferenza (finanziaria) fra somme – in questo caso più numerose – scadenti in epoca diversa.

1.3. Il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.)

Come si è detto, il Tasso Interno di Rendimento è il tasso che garantisce l'equivalenza finanziaria fra flussi con scadenza in epoche diverse e, dal punto di vista matematico, è una “*media funzionale*”.

La formula di calcolo è la seguente:

$$\sum_{k=0}^n \frac{U_k}{(1+i)^k} = \sum_{h=0}^n \frac{E_h}{(1+i)^h}$$

Dove:

U_k = Flussi in entrata

E_h = Flussi in uscita.

Nel caso di operazione finanziaria semplice (v. *supra*), esso esprime correttamente il rendimento per il finanziatore e il costo per l'utilizzatore; pertanto, costituisce una misura corretta del “*corrispettivo totale*” o del “*costo totale*” di una prestazione di denaro, calcolato in misura percentuale e, cioè, sotto forma di tasso di interesse.

Per contro, nel caso di operazione finanziaria complessa, il Tasso Interno di Rendimento esprime il rendimento per il finanziatore e il costo per l'utilizzatore – e, dunque, il “*corrispettivo totale*” o il “*costo totale*” –, soltanto ove sia soddisfatta la condizione che i flussi di cassa vengano reinvestiti dal finanziatore – o vengano pagati dall'utilizzatore attingendo a fonti di finanziamento – al medesimo Tasso Interno di Rendimento (v. *infra*): ciò discende dal fatto che l'operazione finanziaria complessa non si esaurisce in un'unica *datio* da parte del finanziatore e da parte dell'utilizzatore, ma in una serie di *dationes* che riducono via via il capitale di riferimento.

Nelle operazioni finanziarie complesse, la misura corretta da assumere a riferimento per la valutazione dell'eventuale usurarietà dell'operazione finanziaria complessa è il T.I.R., il quale – come si è detto – costituisce una “*media funzionale*” (sul piano cronologico) degli interessi e delle altre componenti di costo.

E la conferma che la misura corretta da prendere in considerazione per la verifica dell'usurarietà è il T.I.R. – e non, invece, le singole “*dazioni*” dell'operazione finanziaria complessa – è stata data dalla Suprema Corte (Cass. 22 settembre 2016, n. 39334), la quale ha affermato che la verifica dell'usurarietà del saggio di interessi richiede un'indagine complessa: occorre, anzitutto, ac-

certare il valore totale delle somme riscosse dal mutuante; poi, sottraendo da tale importo la sorte capitale (ossia il denaro dato in prestito), si ricava il profitto; quest'ultimo deve essere, infine, rapportato all'intera durata del prestito, in modo da accertare in via deduttiva l'incidenza percentuale del profitto stesso nel corso del tempo, cioè il saggio di interessi in concreto riscosso.

Tale conclusione conferma la bontà della scelta del T.I.R. (*rectius* T.E.G.) quale misura del costo totale del credito, al fine della quantificazione della quota interessi da assumere a riferimento nel calcolo della somma da restituire in caso di estinzione anticipata (v. *infra*).

2. Contesto normativo di riferimento

2.1. La norma europea sulla nozione di costo totale del credito citata nella sentenza *Lexitor*

Con Sentenza dell'11 settembre 2019 (Causa C-383/18, *Lexitor*), la Corte di Giustizia si è pronunciata su un quesito pregiudiziale, relativo all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva europea 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito al consumo. Tale norma dispone che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*. Invece, l'art. 3, lett. g), della medesima direttiva europea 2008/48/CE, al quale la Sentenza *Lexitor* fa riferimento, definisce il concetto di *“costo totale del credito per il consumatore”* come segue: *“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione del contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”*.

2.2. La nozione di T.A.E.G. nella normativa europea

La direttiva 90/88/CEE, all'art. 1-bis statuisce: *“Il tasso annuo effettivo globale che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri presi dal creditore e dal consumatore, è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato IP”*.

Si è già visto, nel paragrafo precedente, la definizione di costo totale del credito fornita dall'art. 3, lett. g) della nuova direttiva 2008/48/CE. Mentre, l'art. 3, alla lett. h) della medesima direttiva precisa che l'“importo totale che il consumatore è tenuto a pagare” corrisponde alla “la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore” ed alla lettera i) specifica che per “tasso annuo effettivo globale” s'intende “il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”.

L'art. 19, n. 1 della direttiva 90/88/CEE aggiunge che: “Il tasso annuo effettivo globale che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell'allegato I” ed al n. 2: “Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore”.

In sintesi, entrambe le Direttive definiscono rigorosamente il tasso annuo effettivo globale che deve misurare tutti gli interessi e le altre remunerazioni del capitale prestato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE è ancora più esplicita quando stabilisce che il T.A.E.G. esprime tutti i costi, inclusi gli interessi.

La formula di calcolo di tale grandezza, riportata nella direttiva 2008/48/CE è la seguente ¹:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

La formula di calcolo del T.E.G. è perfettamente analoga:

¹ Dove:

- X è il TAEG,
- m è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo,
- k è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché $1 \leq k \leq m$,
- C_k è l'importo dell'utilizzo k,
- t_k è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché $t_1 = 0$,
- m' è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spesa,
- l è il numero di un rimborso o pagamento di spesa,
- D_l è l'importo di un rimborso o pagamento di spesa,
- s_l è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spesa.

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

Ma con la precisazione che sono escluse alcune componenti di costo (a titolo esemplificativo, le imposte e le tasse).

Pare opportuno sottolineare che sia il T.A.E.G. sia il T.E.G. non sono tassi di interesse, poiché tengono conto – anche – delle componenti “*non finanziarie*” del “*costo del credito*” (il T.A.E.G. di tutte le componenti, mentre il T.E.G. esclude le spese per imposte e tasse); pare, quindi, preferibile qualificare gli stessi in termini di “*tassi di onerosità (complessiva)*”.

2.3. *La nozione di T.A.E.G. nella normativa italiana e l'art. 125-sexties T.U.B. in tema di rimborso anticipato*

Per quanto concerne invece la nozione di T.A.E.G. nel contesto normativo italiano, appare opportuno sottolineare come lo stesso sia stato introdotto come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo. Infatti, la legge n. 142/1992, nel recepire la direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce all'art. 19 – coerentemente con la direttiva – il T.A.E.G., Tasso Effettivo Annuo Globale.

Nel Testo Unico Bancario, al capo II del Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all'art. 122 si riprende la definizione del T.A.E.G. e viene regolata, agli artt. 123 e 124 l'indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei Contratti. Il T.A.E.G. viene definito, sulla base di quanto riportato nell'art. 19, comma 2, legge n. 142/1992 e nel Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio '92, come quel tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il T.A.E.G. è – in particolare – un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta, qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo dei servizi bancari e finanziari.

$$\sum_{k=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^k} = \sum_{k'=1}^{K'=m'} \frac{A_k}{(1+i)^k}$$

Nel calcolo del T.A.E.G. rientrano tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate al credito. Con l'introduzione del T.A.E.G. si è apportata una maggiore trasparenza alle condizioni contrattuali, soppiantando l'usuale e tradizionale T.A.N., tasso annuo di interesse nominale, con un tasso più significativo ed aderente agli effettivi costi cui va incontro il consumatore. Il T.A.E.G., nel parificare i valori attuali degli impegni finanziari, rende più agevoli i confronti e fornisce un valore sintetico completo che favorisce comportamenti razionali e consapevoli. Infatti, il T.A.N. è un tasso diverso dal T.A.E.G., di più semplice ed immediato riferimento, ma parziale negli aspetti informativi, non tenendo conto né dell'eventuale capitalizzazione infrannuale, né degli altri costi che frequentemente intervengono nel finanziamento stesso: il T.A.N., infatti, generalmente non corrisponde all'effettivo costo sopportato dal cliente per il finanziamento.

Il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), diversamente dai precedenti indicatori, viene impiegato per la rilevazione dei tassi effettivi ai fini della determinazione delle soglie d'usura. Mentre il T.A.E.G. è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare *ex ante* a conoscenza dell'utilizzatore, il T.E.G. è, invece, il tasso effettivo globale, su base annua, segnalato *ex post* dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge n. 108/1996. Dall'aggregazione statistica dei T.E.G. segnalati dagli intermediari, viene determinato il T.E.G.M., Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministero dell'Economia: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.c. La formula di calcolo del T.E.G. risulta essere la seguente:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^k} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_k}{(1+i)^k}$$

Al di là del diverso impiego, come è agevole constatare le formule sono perfettamente coincidenti.

Appare altresì opportuno esaminare ciò che la normativa italiana prevede con riferimento al rimborso anticipato del credito. In particolare, l'art. 125-*sexties* T.U.B., nel riprodurre sostanzialmente l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, già in precedenza menzionato, afferma che:

“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.

La normativa italiana appena enunciata risulta chiara nel suo tenore letterale e nella sua portata precettiva; ne consegue che la prassi applicativa di tale norma ha sempre ritenuto applicabile – nel caso di rimborso anticipato del credito – l'esclusione dei costi di *up-front*, essendo la norma chiara nel disporre che siano riconosciuti al cliente i soli costi c.d. *recurring*, con esclusione quindi dei soli costi di *up front*. In particolare, rispetto al testo italiano dell'art. 16 della direttiva in esame, la norma introdotta dal T.U.B. introduce una formulazione parzialmente diversa, che risulta ancora più univocamente orientata all'esclusione dei costi fissi.

2.4. La conformità del T.A.E.G. al T.E.G. per i contratti sottoscritti successivamente al 1° gennaio 2010

2.4.1. Il quadro normativo per la determinazione del T.E.G. prima del 1° gennaio 2010

La legge 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, modificando l'art. 644 c.p., ha stabilito che gli interessi sono sempre usurari quando superino il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato dalla metà (c.d. "*Tasso soglia*").

Il Tasso Soglia è determinato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – per categorie omogenee di operazioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi (ora soppresso) e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Le rilevazioni avvengono assumendo a riferimento le informazioni fornite dagli intermediari finanziari all'Ufficio Italiano Cambi e alla Banca d'Italia, sulla base delle istruzioni operative da quest'ultima emanate (e quindi, sulla base dei Tassi Effettivi Globali o T.E.G., calcolati dagli stessi intermediari finanziari e suddivisi in categorie omogenee di operazioni).

Il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), meglio noto nella matematica finanziaria come tasso implicito o tasso interno di rendimento, include tutte le componenti di costo del finanziamento, fatta eccezione per quelle espressamente escluse (di cui si dirà in seguito); esso viene rilevato in media su tutto il territorio nazionale – e per questo motivo viene detto Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) – ed esprime il "*costo*" complessivo per le operazioni rientranti in una determinata categoria.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) – come sottolineato dalla Banca d'Italia – «fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario». Secondo le "*Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*", emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate sulla *G.U.* 29 marzo 2006, n. 74) e dall'Ufficio Italiano Cambi (pubblicate sulla *G.U.* 4 maggio 2006, n. 102) – le quali sono ritenute cogenti e vincolanti dalla anche recentissima giurisprudenza formatasi sul punto – voce C4. (*Trattamento degli oneri e delle spese*), nella loro versione in vigore sino al secondo trimestre 2009, nel calcolo del T.E.G. «sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale). Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle di tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;
- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
- 4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;
- 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8² le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso, purché siano certificate da apposita polizza;
- 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento ... (*omissis*).

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall’intermediario:
 - il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerati, spese postali; spese custodia pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
 - le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all’entrata del rapporto in contenzioso);
 - gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di aper-

² Cat. 8: “Altri finanziamenti a medio/lungo termine”; in tale categoria sono espressamente compresi i finanziamenti che prevedono l’ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore e con ammontare entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute.

tura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento); gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente per il caso di inadempimento di un obbligo».

2.4.2. Il quadro normativo per la determinazione del T.E.G. successivamente al 1° gennaio 2010

Il quadro sopra delineato trova diretta conferma nella successiva evoluzione delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, in vigore dal mese di agosto 2009, nelle quali l'Autorità di Vigilanza, innovando rispetto al passato, ha modificato l'elenco degli elementi inclusi nel calcolo del Tasso, prevedendo che rientrino anche «5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente»; e precisando, ulteriormente, nella nota 11 che: «Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8³ le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso».

Nello stesso Provvedimento, l'Autorità di Vigilanza prevede che siano esclusi:

- «a) le imposte e tasse;
- b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);
- c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo».

³ Cat. 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Va altresì annotato che la Banca d'Italia ha previsto (§ D.1) un periodo transitorio dal 1/7/2009 al 31/12/2009, nel quale le spese assicurative dovevano essere incluse in sede di rilevazione, ma non essere considerate ai fini della verifica del superamento dei limiti usurari.

In coerenza con la richiamata evoluzione del quadro regolamentare di riferimento, la verifica dell'eventuale superamento dei tassi soglia usurari deve quindi essere condotta avendo riguardo a termini di confronto calcolati con metodologie omogenee e in particolare, per il caso di operazioni di finanziamento con delegazione di pagamento o di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, escludendo o includendo gli oneri assicurativi a seconda che esse siano state perfezionate entro il secondo trimestre 2009 o dal terzo trimestre di tale anno in poi.

Sulla base di quanto sopra affermato, ne deriva – per i contratti stipulati in periodi successivi al 1° gennaio 2010 – una perfetta coincidenza del T.E.G. con il relativo T.A.E.G.

3. Contesto giurisprudenziale di riferimento

3.1. La nozione di costo totale del credito riportata nella Sentenza Lexitor

Il quesito pregiudiziale posto alla Corte di Giustizia verteva sull'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito al consumo. Come noto, la norma dispone: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

Il Giudice remittente ha chiesto alla Corte di Giustizia se la nozione di *“costo totale del credito”* comprendesse anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto, quali segnatamente costi per commissioni *up-front* sostenute *una tantum* al momento della sottoscrizione del contratto, richiesti dall'istituto al momento della conclusione del contratto. La Corte di Giustizia ha, in primo luogo, richiamato la nozione di *“costo totale del credito”* enunciata dall'art. 3 della direttiva 2008/48/CE, ossia: *“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione del contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per*

ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte". Successivamente, la Corte di Giustizia ha risposto al giudice *a quo* rilevando che: *"L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva [...] deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

3.2. La coincidenza tra il costo totale del credito ed il T.A.E.G. (T.E.G. post 1° gennaio 2010)

Sulla scorta di quanto in precedenza affermato, ossia, sulla base della definizione di *"costo totale del credito"* enunciata dall'art. 3 della direttiva 2008/48/CE nonché su quanto in precedenza definito con riferimento al Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), ossia quel tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso, si è potuto riscontrare come il T.A.E.G. rappresenti un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, coincidendo con quest'ultimo. Inoltre, attesa la conformità del T.E.G. al T.A.E.G. per i contratti sottoscritti in periodi successivi al 1° gennaio 2010, ne deriva una conseguente coincidenza, del costo totale del credito anche al T.E.G. (se riferita a periodi *post* 1° gennaio 2010).

È quindi possibile affermare che la Sentenza *Lexitor*, nella quale si afferma che: *"L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva [...] deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*, può essere letta ed interpretata secondo un criterio finanziario, ciò in quanto il costo totale del credito citato nella medesima Sentenza si identifica con il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), il quale, per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2010, coincide con il Tasso effettivo Globale (T.E.G.).

In definitiva, poiché il cliente – nel caso di rimborso anticipato – ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, e giacché quest'ultimo coincide con il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e, successivamente al 1° gennaio 2010, con il Tasso effettivo Globale (T.E.G.), si può fondatamente ritenere che il cliente abbia diritto alla restituzione della quota di costi non maturati determinata con il calcolo del T.E.G. e, conseguentemente, secondo un criterio finanziario.

4. L'applicazione di un caso concreto ipotizzando quattro differenti scenari di rimborso

4.1. La ricostruzione dei dati contrattuali del finanziamento

Al fine di meglio illustrare le conseguenze in termini quantitativi dei risultati raggiunti nei precedenti paragrafi, si è ritenuto opportuno analizzare un caso concreto di contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, ipotizzando che lo stesso sia stato sottoscritto dal cliente in data 8 aprile 2014. I principali dati relativi al contratto in esame vengono di seguito riepilogati:

Importo Lordo del Finanziamento	27.000,00
Interessi nominali annui (2,13%)	-2.449,98
Commissioni <i>up front</i> e spese	-5.535,50
Commissioni e spese <i>recurring</i>	-1.984,50
Premio assicurativo	-2.160,00
Finanziamento Netto	14.870,02
Data sottoscrizione del contratto	08/04/2014
Data estinzione anticipata contratto	03/07/2015
Numero rate complessive	108
Importo singola rata	250,00

Con riferimento ai dati contrattuali sopra evidenziati, si riporta nei successivi paragrafi i risultati che ne derivano ipotizzando quattro differenti scenari di rimborso del credito: due secondo un criterio economico e due che tengono conto di un approccio finanziario.

4.2. Primo scenario: l'estinzione anticipata con l'applicazione del criterio economico ante Sentenza Lexitor

In tale primo scenario si è provveduto ad elaborare i conteggi, sulla base del contratto di cessione del quinto dello stipendio in precedenza enunciato, provvedendo a determinare il conto di estinzione anticipata del finanziamento secondo un criterio economico che tiene conto della prassi applicativa adottata dagli intermediari finanziari prima della Sentenza Lexitor; prassi applicativa che prevede – sulla base della normativa nazionale e, in particolare, dell'art. 125-*sexties* T.U.B. – l'esclusione, nel conteggio estintivo, degli oneri sostenuti

una tantum al momento della sottoscrizione del contratto (“*up-front*”) e che, conseguentemente, tiene conto del rimborso della sola componente *recurring* degli oneri sulla base dell’importo non ancora maturato.

In particolare, al fine di elaborare il conteggio della somma dovuta a saldo da parte del cliente, si è ipotizzata un’estinzione anticipata immediatamente dopo il pagamento della quattordicesima rata del contratto. Si è conseguentemente provveduto ad elaborare il piano di ammortamento del contratto in esame determinando il Tasso Annuale Netto (T.A.N.) dell’operazione e, conseguentemente, ad elaborare il conteggio estintivo prodotto dall’intermediario al cliente per il versamento – da parte di quest’ultimo – della somma dovuta a saldo, come in seguito meglio riportato:

GRANDEZZE	VALORI
Importo erogato	27.000,00
Interessi	-2.449,98
Totale del credito	24.550,02
Commissioni <i>up front</i> e spese	-5.535,50
Commissioni e spese <i>recurring</i>	-1.984,50
Premio assicurativo	-2.160,00
Finanziamento netto	14.870,02
T.A.N. ammortamento	2,13%
Rata	250,00

CONTO ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZIARIA – ANTE SENTENZA LEXITOR	VALORI
Importo lordo dovuto	27.000,00
Rate scadute n. 14	-3.500,00
Rate a scadere n. 94	23.500,00
Deduzione interessi non maturati dal 1/07/2015 al 30/04/2023 al T.A.N. 2,13%	-1.873,49
Debito residuo	21.626,51
Rimborso quota commissioni <i>recurring</i>	-1.727,25
Somma dovuta a saldo	19.899,26
ART. 125-SEXTIES T.U.B.	
1) In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo, che non può superare l’1% del capitale rimborsato in anticipo	216,27
2) In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto	1.873,49
Somma dovuta a saldo (totale)	20.115,52

Sulla base dell’applicazione di tale primo criterio, che tiene conto – con

l'applicazione del criterio economico *ante* Sentenza Lexitor, del solo rimborso per la parte non maturata degli oneri *recurring* – si perviene alla determinazione di una somma dovuta a saldo da parte del cliente di euro 19.899,26. Tale importo, con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 125-*sexties* T.U.B. (in caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo, che non può superare l'1% del capitale rimborsato in anticipo) conduce ad una somma dovuta a saldo totale di euro 20.115,52.

4.3. Secondo scenario: l'estinzione anticipata con l'applicazione del criterio economico post Sentenza Lexitor

Alla luce dell'incertezza generata dalla Sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea e nota come “Sentenza Lexitor”, la quale supera qualsiasi distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring*, prevedendo il diritto del cliente a vedersi rimborsati tutti i costi connessi al credito, si è provveduto ad elaborare un secondo scenario, sulla base del contratto di cessione del quinto dello stipendio in precedenza descritto, provvedendo a determinare il conto di estinzione anticipata del finanziamento secondo un criterio economico che tiene conto di quanto enunciato dalla Sentenza in commento, con la restituzione quindi di tutti i costi connessi al credito non ancora maturati (senza distinzione tra quelli di tipo *up-front* e *recurring*).

In particolare, al fine di elaborare il conteggio della somma dovuta a saldo da parte del cliente, si è ipotizzata un'estinzione anticipata immediatamente dopo il pagamento della quattordicesima rata del contratto. Si è conseguentemente provveduto ad elaborare il piano di ammortamento del contratto in esame determinando il Tasso Annuale Netto (T.A.N.) dell'operazione e, conseguentemente, ad elaborare il conteggio estintivo prodotto dall'intermediario al cliente per il versamento – da parte di quest'ultimo – della somma dovuta a saldo, come di seguito meglio riportato:

GRANDEZZE	VALORI
Importo erogato	27.000,00
Interessi	-2.449,98
Totale del credito	24.550,02
Commissioni <i>up front</i> e spese	-5.535,50
Commissioni e spese <i>recurring</i>	-1.984,50
Premio assicurativo	-2.160,00
Finanziamento netto	14.870,02
T.A.N. ammortamento	2,13%
Rata	250,00

CONTO ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZIARIA – POST SENTENZA LEXITOR	VALORI
Importo lordo dovuto	27.000,00
Rate scadute n. 14	-3.500,00
Rate a scadere n. 94	23.500,00
Deduzione interessi non maturati dal 1/07/2015 al 30/04/2023 al T.A.N. 2,13%	-1.873,49
Debito residuo	21.626,51
Rimborso quota commissioni <i>up front e recurring</i>	-8.425,19
Somma dovuta a saldo (parziale)	13.201,32
ART. 125-SEXTIES T.U.B.	
1) In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo, che non può superare l'1% del capitale rimborsato in anticipo	216,27
2) In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto	1.873,49
Somma dovuta a saldo (totale)	13.417,59

Sulla base dell'applicazione di tale secondo criterio, che tiene conto dell'applicazione del criterio economico considerando effetti derivanti da quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella Sentenza Lexitor – si perviene alla determinazione di una somma dovuta a saldo da parte del cliente di euro 13.201,32. Tale importo, con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 125-*sexties* T.U.B. (in caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo, che non può superare l'1% del capitale rimborsato in anticipo) conduce ad una somma dovuta a saldo totale di euro 13.417,59.

4.3. Terzo scenario: l'estinzione anticipata con l'applicazione del criterio finanziario ante Sentenza Lexitor

Come si è avuto modo di verificare in paragrafi precedenti, attesa la coincidenza tra il costo totale del credito, il T.A.E.G. dell'operazione e, per il caso di specie – poiché il contratto in esame è stato sottoscritto successivamente al 1° gennaio 2010 – il relativo T.E.G., si è provveduto ad elaborare un terzo scenario di estinzione anticipata del contratto di finanziamento – secondo un criterio finanziario – che, sulla base di un finanziamento netto che esclude le componenti *up-front* delle spese, in analogia con quanto applicato prima della Sentenza Lexitor, preveda la determinazione di un conto di estinzione antici-

pata secondo un piano di ammortamento del contratto determinato calcolando il T.E.G. dell'operazione, e in particolare:

GRANDEZZE	VALORI
Importo Lordo del Finanziamento	27.000,00
Interessi nominali annui (2,13%)	-2.449,98
Commissioni e spese <i>recurring</i>	-1.984,50
Premio assicurativo	-2.160,00
Finanziamento Netto	20.405,52
Senza Esclusioni	20.405,52

CONTO ESTINZIONE ANTICIPATA CRITERIO FINANZIARIO	VALORI
Importo lordo dovuto	27.000,00
Rate scadute n. 14	-3.500,00
Rate a scadere n. 94	23.500,00
Deduzione interessi non maturati dal 1/07/2015 al 30/04/2023 al T.E.G. 15,86%	-4.042,96
Somma dovuta a saldo (parziale)	19.457,04

ART. 125- <i>SEXTIES</i> T.U.B.	
1) In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo, che non può superare l'1% del capitale rimborsato in anticipo	216,27
2) In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto	1.873,49
Somma dovuta a saldo (totale)	19.673,30

Sulla base dell'applicazione di tale terzo criterio, che tiene conto dell'applicazione del criterio finanziario, con la determinazione del relativo T.E.G. del rapporto e di quanto previsto *ante* Sentenza Lexitor – si perviene alla determinazione di una somma dovuta a saldo da parte del cliente di euro 19.457,04. Tale importo, con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 125-*sexties* T.U.B. (in caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo, che non può superare l'1% del capitale rimborsato in anticipo) conduce ad una somma dovuta a saldo totale di euro 19.673,30.

4.4. *Quarto scenario: l'estinzione anticipata con l'applicazione del criterio finanziario post Sentenza Lexitor*

Infine, si è provveduto ad elaborare un quarto ed ultimo scenario il quale,

secondo criteri finanziari e, tenendo conto di quanto affermato dalla Sentenza Lexitor (inclusione sia dei costi di tipo *up-front* che *recurring* nella quantificazione del finanziamento netto), determina un conto di estinzione anticipata secondo un piano di ammortamento del contratto determinato calcolando il T.E.G. dell'operazione, e in particolare:

GRANDEZZE	VALORI
Importo Lordo del Finanziamento	27.000,00
Interessi nominali annui (2,13%)	-2.449,98
Commissioni up front e spese	-5.535,50
Commissioni e spese <i>recurring</i>	-1.984,50
Premio assicurativo	-2.160,00
Finanziamento Netto	14.870,02
Senza Esclusioni	14.870,02

CONTO ESTINZIONE ANTICIPATA CRITERIO FINANZIARIO	VALORI
Importo lordo dovuto	27.000,00
Rate scadute n. 14	-3.500,00
Rate a scadere n. 94	23.500,00
Deduzione interessi non maturati dal 1/07/2015 al 30/04/2023 al T.E.G. 15,86%	-5.810,75
Somma dovuta a saldo (parziale)	17.689,25

ART. 125-SEXTIES T.U.B.	
1) In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo, che non può superare l'1% del capitale rimborsato in anticipo	216,27
2) In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto	1.873,49
Somma dovuta a saldo (totale)	17.905,52

Dall'applicazione di tale quarto ed ultimo criterio, che tiene conto dell'applicazione del criterio finanziario, con la determinazione del relativo T.E.G. del rapporto e di quanto previsto *post* Sentenza Lexitor – si perviene alla determinazione di una somma dovuta a saldo da parte del cliente di euro 17.689,25. Tale importo, con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 125-*sexties* T.U.B. (in caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo, che non può superare l'1% del capitale rimborsato in anticipo) conduce ad una somma dovuta a saldo totale di euro 17.905,52.

5. La verifica dell'eventuale usurarietà del contratto di credito al consumo

5.1. Premessa

Per ragioni di completezza, si è provveduto a verificare l'eventuale usurarietà del contratto di cessione del quinto dello stipendio assunto ad esame. In particolare, è stato determinato il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del contratto – da confrontarsi con il relativo Tasso Soglia del trimestre di riferimento – sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, con esclusione di alcune categorie di costi previste dalle medesime istruzioni, quali quelli per imposte e tasse.

Le istruzioni per la determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) sono fornite agli intermediari finanziari dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi. La formula per il calcolo del T.E.G., indicata dalle citate "Istruzioni" per le "Altre categorie di operazioni", fra le quali rientra l'operazione di finanziamento e di prestito in oggetto della presente disamina, è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^k} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{k'}}$$

dove:

- i** è il T.E.G. annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti
- K** è il numero d'ordine di un "prestito"*
- k'** è il numero d'ordine di una "rata di rimborso"**
- A_k** è l'importo del "prestito" numero k
- A'_{k'}** è l'importo della "rata di rimborso" numero k'
- M** è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito"
- m'** è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso"

* Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

** Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli altri oneri.

Con riferimento al finanziamento e al prestito in oggetto, la formula per il calcolo del T.E.G. è la seguente:

$$\text{Somma erogata} = \sum_{k'=1}^{108} \frac{\text{Rata}}{(1+i)^{k'}}$$

5.2. I risultati

Come già in precedenza affermato, ai fini della determinazione del T.E.G. del finanziamento in esame è necessario fare riferimento alle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” della Banca d’Italia aggiornate all’agosto 2009 e dunque in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

I ricalcoli effettuati con riferimento al caso di specie vengono di seguito illustrati:

Importo Lordo del Finanziamento	27.000,00
Interessi nominali annui (2,13%)	- 2.449,98
Commissioni <i>up front</i> e spese	- 5.535,50
Commissioni e spese <i>recurring</i>	- 1.984,50
Premio assicurativo	- 2.160,00
Finanziamento Netto	14.870,02
Senza Esclusioni	14.870,02

Rate	Date	Rate	Quota Capitale	Quota Interesse	Coefficiente di Attualizz.	Rate Attualizzate	Capitale Residuo
	08/04/2014	- 14.870,02					- 14.870,02
1	01/05/2014	250,00	56,73	193,27	1,01	246,95	- 14.623,07
2	01/06/2014	250,00	59,96	190,04	1,02	243,94	- 14.379,13
3	01/07/2014	250,00	63,14	186,86	1,04	240,97	- 14.138,16
4	01/08/2014	250,00	66,29	183,71	1,05	238,03	- 13.900,13

5	01/09/2014	250,00	69,40	180,60	1,06	235,13	- 13.665,01
6	01/10/2014	250,00	72,47	177,53	1,08	232,26	- 13.432,75
7	01/11/2014	250,00	75,50	174,50	1,09	229,43	- 13.203,32
8	01/12/2014	250,00	78,49	171,51	1,10	226,63	- 12.976,69
9	01/01/2015	250,00	81,45	168,55	1,12	223,87	- 12.752,82
10	01/02/2015	250,00	84,37	165,63	1,13	221,14	- 12.531,68
11	01/03/2015	250,00	87,26	162,74	1,14	218,44	- 12.313,24
12	01/04/2015	250,00	90,11	159,89	1,16	215,78	- 12.097,46
13	01/05/2015	250,00	92,93	157,07	1,17	213,15	- 11.884,32
14	01/06/2015	250,00	95,71	154,29	1,19	210,55	- 11.673,77
15	01/07/2015	250,00	98,46	151,54	1,20	207,98	- 11.465,79
16	01/08/2015	250,00	101,18	148,82	1,22	205,45	- 11.260,34
17	01/09/2015	250,00	103,86	146,14	1,23	202,94	- 11.057,40
18	01/10/2015	250,00	106,51	143,49	1,25	200,47	- 10.856,94
19	01/11/2015	250,00	109,13	140,87	1,26	198,02	- 10.658,91
20	01/12/2015	250,00	111,71	138,29	1,28	195,61	- 10.463,31
21	01/01/2016	250,00	114,27	135,73	1,29	193,22	- 10.270,08
22	01/02/2016	250,00	116,79	133,21	1,31	190,87	- 10.079,22
23	01/03/2016	250,00	119,28	130,72	1,33	188,54	- 9.890,68
24	01/04/2016	250,00	121,74	128,26	1,34	186,24	- 9.704,44
25	01/05/2016	250,00	124,17	125,83	1,36	183,97	- 9.520,47
26	01/06/2016	250,00	126,57	123,43	1,38	181,73	- 9.338,74
27	01/07/2016	250,00	128,95	121,05	1,39	179,51	- 9.159,23
28	01/08/2016	250,00	131,29	118,71	1,41	177,32	- 8.981,91
29	01/09/2016	250,00	133,61	116,39	1,43	175,16	- 8.806,75
30	01/10/2016	250,00	135,89	114,11	1,44	173,02	- 8.633,72
31	01/11/2016	250,00	138,15	111,85	1,46	170,92	- 8.462,81
32	01/12/2016	250,00	140,38	109,62	1,48	168,83	- 8.293,98
33	01/01/2017	250,00	142,59	107,41	1,50	166,77	- 8.127,20
34	01/02/2017	250,00	144,76	105,24	1,52	164,74	- 7.962,46
35	01/03/2017	250,00	146,91	103,09	1,54	162,73	- 7.799,73
36	01/04/2017	250,00	149,04	100,96	1,56	160,75	- 7.638,99

37	01/05/2017	250,00	151,14	98,86	1,57	158,79	- 7.480,20
38	01/06/2017	250,00	153,21	96,79	1,59	156,85	- 7.323,35
39	01/07/2017	250,00	155,26	94,74	1,61	154,94	- 7.168,41
40	01/08/2017	250,00	157,28	92,72	1,63	153,05	- 7.015,36
41	01/09/2017	250,00	159,28	90,72	1,65	151,18	- 6.864,18
42	01/10/2017	250,00	161,25	88,75	1,67	149,34	- 6.714,84
43	01/11/2017	250,00	163,20	86,80	1,69	147,52	- 6.567,32
44	01/12/2017	250,00	165,13	84,87	1,72	145,72	- 6.421,60
45	01/01/2018	250,00	167,03	82,97	1,74	143,94	- 6.277,66
46	01/02/2018	250,00	168,91	81,09	1,76	142,19	- 6.135,47
47	01/03/2018	250,00	170,77	79,23	1,78	140,45	- 5.995,01
48	01/04/2018	250,00	172,60	77,40	1,80	138,74	- 5.856,27
49	01/05/2018	250,00	174,41	75,59	1,82	137,05	- 5.719,22
50	01/06/2018	250,00	176,20	73,80	1,85	135,38	- 5.583,84
51	01/07/2018	250,00	177,97	72,03	1,87	133,73	- 5.450,11
52	01/08/2018	250,00	179,71	70,29	1,89	132,10	- 5.318,01
53	01/09/2018	250,00	181,44	68,56	1,92	130,49	- 5.187,53
54	01/10/2018	250,00	183,14	66,86	1,94	128,90	- 5.058,63
55	01/11/2018	250,00	184,83	65,17	1,96	127,33	- 4.931,30
56	01/12/2018	250,00	186,49	63,51	1,99	125,77	- 4.805,53
57	01/01/2019	250,00	188,13	61,87	2,01	124,24	- 4.681,29
58	01/02/2019	250,00	189,75	60,25	2,04	122,72	- 4.558,57
59	01/03/2019	250,00	191,35	58,65	2,06	121,23	- 4.437,34
60	01/04/2019	250,00	192,94	57,06	2,09	119,75	- 4.317,59
61	01/05/2019	250,00	194,50	55,50	2,11	118,29	- 4.199,30
62	01/06/2019	250,00	196,04	53,96	2,14	116,85	- 4.082,45
63	01/07/2019	250,00	197,57	52,43	2,17	115,42	- 3.967,03
64	01/08/2019	250,00	199,08	50,92	2,19	114,02	- 3.853,01
65	01/09/2019	250,00	200,57	49,43	2,22	112,63	- 3.740,39
66	01/10/2019	250,00	202,04	47,96	2,25	111,25	- 3.629,14
67	01/11/2019	250,00	203,49	46,51	2,27	109,90	- 3.519,24
68	01/12/2019	250,00	204,92	45,08	2,30	108,56	- 3.410,68

69	01/01/2020	250,00	206,34	43,66	2,33	107,23	- 3.303,45
70	01/02/2020	250,00	207,74	42,26	2,36	105,93	- 3.197,53
71	01/03/2020	250,00	209,12	40,88	2,39	104,63	- 3.092,89
72	01/04/2020	250,00	210,49	39,51	2,42	103,36	- 2.989,53
73	01/05/2020	250,00	211,84	38,16	2,45	102,10	- 2.887,44
74	01/06/2020	250,00	213,17	36,83	2,48	100,85	- 2.786,58
75	01/07/2020	250,00	214,49	35,51	2,51	99,62	- 2.686,96
76	01/08/2020	250,00	215,79	34,21	2,54	98,41	- 2.588,55
77	01/09/2020	250,00	217,07	32,93	2,57	97,21	- 2.491,34
78	01/10/2020	250,00	218,34	31,66	2,60	96,02	- 2.395,32
79	01/11/2020	250,00	219,60	30,40	2,64	94,85	- 2.300,47
80	01/12/2020	250,00	220,83	29,17	2,67	93,70	- 2.206,77
81	01/01/2021	250,00	222,06	27,94	2,70	92,55	- 2.114,22
82	01/02/2021	250,00	223,27	26,73	2,73	91,43	- 2.022,79
83	01/03/2021	250,00	224,46	25,54	2,77	90,31	- 1.932,48
84	01/04/2021	250,00	225,64	24,36	2,80	89,21	- 1.843,27
85	01/05/2021	250,00	226,80	23,20	2,84	88,12	- 1.755,15
86	01/06/2021	250,00	227,95	22,05	2,87	87,05	- 1.668,10
87	01/07/2021	250,00	229,09	20,91	2,91	85,99	- 1.582,12
88	01/08/2021	250,00	230,21	19,79	2,94	84,94	- 1.497,18
89	01/09/2021	250,00	231,32	18,68	2,98	83,90	- 1.413,28
90	01/10/2021	250,00	232,42	17,58	3,02	82,88	- 1.330,40
91	01/11/2021	250,00	233,50	16,50	3,05	81,87	- 1.248,53
92	01/12/2021	250,00	234,57	15,43	3,09	80,87	- 1.167,66
93	01/01/2022	250,00	235,62	14,38	3,13	79,88	- 1.087,78
94	01/02/2022	250,00	236,67	13,33	3,17	78,91	- 1.008,87
95	01/03/2022	250,00	237,70	12,30	3,21	77,95	- 930,92
96	01/04/2022	250,00	238,71	11,29	3,25	77,00	- 853,92
97	01/05/2022	250,00	239,72	10,28	3,29	76,06	- 777,86
98	01/06/2022	250,00	240,71	9,29	3,33	75,13	- 702,73
99	01/07/2022	250,00	241,69	8,31	3,37	74,22	- 628,52
100	01/08/2022	250,00	242,66	7,34	3,41	73,31	- 555,21

101	01/09/2022	250,00	243,62	6,38	3,45	72,42	- 482,79
102	01/10/2022	250,00	244,56	5,44	3,49	71,53	- 411,26
103	01/11/2022	250,00	245,50	4,50	3,54	70,66	- 340,59
104	01/12/2022	250,00	246,42	3,58	3,58	69,80	- 270,79
105	01/01/2023	250,00	247,33	2,67	3,63	68,95	- 201,84
106	01/02/2023	250,00	248,23	1,77	3,67	68,11	- 133,74
107	01/03/2023	250,00	249,12	0,88	3,72	67,28	- 66,46
108	01/04/2023	250,00	250,00	0,00	3,76	66,46	- 0,00

Sulla base dei predetti valori il T.E.G. determinato corrisponde all'importo di seguito riportato:

Ipotesi	T.E.G.
Calcolo con esclusione delle imposte e tasse e inclusione delle spese assicurative	15,86%

5.3. Confronto con i tassi soglia usurari

Il tasso soglia relativo alle operazioni effettuate nel periodo 1/04/2014-30/06/2014, e quindi per il periodo di riferimento che interessa in relazione al contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio stipulato in data 8 aprile 2014, è il seguente:

Categoria	Periodo di riferimento	T.E.G. calcolato con la sola esclusione delle imposte e tasse	Tasso Soglia Usurario
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (oltre 5.000 euro)	1°/04/2014-30/06/2014	15,86%	18,375%

Ne consegue la non usurarietà del rapporto in esame, atteso che il tasso applicato nel contratto di finanziamento oggetto di analisi è inferiore al tasso soglia usurario, con particolare riguardo al momento della stipulazione del contratto.

6. La verifica dell'eventuale usurarietà del finanziamento nei quattro differenti scenari proposti

6.1. Premessa

Verificata la non usurarietà del rapporto in esame, si è ritenuto opportuno esaminare la presenza di eventuale usura nel caso di estinzione anticipata del contratto, nei quattro differenti scenari di rimborso del credito in precedenza ipotizzati. Coerentemente con quanto fatto nei paragrafi di cui sopra, si è ipotizzata un'estinzione anticipata del rapporto subito dopo il pagamento della quattordicesima rata e, conseguentemente, in corrispondenza della quindicesima rata è stato inserito, per ciascuno dei quattro scenari proposti, l'importo relativo alla somma totale dovuta a saldo, come in precedenza determinata.

6.2. La verifica dell'eventuale usurarietà nel primo scenario: criterio economico ante Sentenza Lexitor

I risultati ai quali si è pervenuti dalla verifica dell'eventuale usurarietà nel primo scenario proposto, che applica il criterio economico *ante* Sentenza Lexitor, sono di seguito riportati:

Importo Lordo del Finanziamento	27.000,00
Interessi nominali annui (2,13%)	- 2.449,98
Commissioni <i>up front</i> e spese	- 5.535,50
Commissioni e spese <i>recurring</i>	- 1.984,50
Premio assicurativo	- 2.160,00
Finanziamento Netto	14.870,02
Senza Esclusioni	14.870,02

Rate	Date	Rate	Coefficiente di Attualizzazione	Rate Attualizzate	Capitale Residuo
	08/04/2014	- 14.870,02			- 14.870,02
1	01/05/2014	250,00	1,03363721	241,86	- 14.628,16
2	01/06/2014	250,00	1,06840588	233,99	- 14.394,16
3	01/07/2014	250,00	1,10434408	226,38	- 14.167,78
4	01/08/2014	250,00	1,14149113	219,01	- 13.948,77
5	01/09/2014	250,00	1,17988771	211,88	- 13.736,89
6	01/10/2014	250,00	1,21957584	204,99	- 13.531,90

7	01/11/2014	250,00	1,26059897	198,32	- 13.333,58
8	01/12/2014	250,00	1,30300201	191,86	- 13.141,71
9	01/01/2015	250,00	1,34683136	185,62	- 12.956,09
10	01/02/2015	250,00	1,39213501	179,58	- 12.776,51
11	01/03/2015	250,00	1,43896255	173,74	- 12.602,78
12	01/04/2015	250,00	1,48736524	168,08	- 12.434,69
13	01/05/2015	250,00	1,53739606	162,61	- 12.272,08
14	01/06/2015	250,00	1,58910977	157,32	- 12.114,76
15	03/07/2015	19.899,26	1,64256299	12.114,76	0,00

T.E.G.	48,74%
TASSO SOGLIA II° TRIMESTRE 2014	18,375%

La verifica del T.E.G. nel caso di estinzione anticipata del rapporto, immediatamente dopo il pagamento della quattordicesima rata e in applicazione del criterio economico *ante* Sentenza Lexitor, avrebbe evidenziato il superamento del tasso soglia del trimestre di riferimento.

6.3. La verifica dell'eventuale usurarietà nel secondo scenario: criterio economico post Sentenza Lexitor

I risultati ai quali si è pervenuti dalla verifica dell'eventuale usurarietà nel secondo scenario proposto, che applica il criterio economico *ante* Sentenza Lexitor, sono di seguito riportati:

Importo Lordo del Finanziamento	27.000,00
Interessi nominali annui (2,13%)	- 2.449,98
Commissioni <i>up front</i> e spese	- 5.535,50
Commissioni e spese <i>recurring</i>	- 1.984,50
Premio assicurativo	- 2.160,00
Finanziamento Netto	14.870,02
Senza Esclusioni	14.870,02

Rate	Date	Rate	Coefficiente di Attualizzazione	Rate Attualizzate	Capitale Residuo
	08/04/2014	- 14.870,02			- 14.870,02
1	01/05/2014	250,00	1,00872339	247,84	- 14.622,18
2	01/06/2014	250,00	1,01752287	245,69	- 14.376,49
3	01/07/2014	250,00	1,02639912	243,57	- 14.132,92
4	01/08/2014	250,00	1,03535279	241,46	- 13.891,45
5	01/09/2014	250,00	1,04438457	239,38	- 13.652,08
6	01/10/2014	250,00	1,05349514	237,31	- 13.414,77
7	01/11/2014	250,00	1,06268519	235,25	- 13.179,52
8	01/12/2014	250,00	1,07195540	233,22	- 12.946,30
9	01/01/2015	250,00	1,08130648	231,20	- 12.715,10
10	01/02/2015	250,00	1,09073914	229,20	- 12.485,90
11	01/03/2015	250,00	1,10025408	227,22	- 12.258,68
12	01/04/2015	250,00	1,10985202	225,26	- 12.033,42
13	01/05/2015	250,00	1,11953369	223,31	- 11.810,11
14	01/06/2015	250,00	1,12929981	221,38	- 11.588,74
15	03/07/2015	13.201,32	1,13915113	11.588,74	0,00

T.E.G.	10,99%
TASSO SOGLIA II° TRIMESTRE 2014	18,375%

In tale secondo scenario, la verifica del T.E.G. nel caso di estinzione anticipata del rapporto, immediatamente dopo il pagamento della quattordicesima rata e in applicazione del criterio economico *post* Sentenza Lexitor, avrebbe evidenziato il non superamento del tasso soglia del trimestre di riferimento.

6.4. La verifica dell'eventuale usurarietà nel terzo scenario: criterio finanziario ante Sentenza Lexitor

I risultati ai quali si è pervenuti dalla verifica dell'eventuale usurarietà nel terzo scenario proposto, che applica il criterio finanziario *ante* Sentenza Lexitor, sono di seguito riportati:

Importo Lordo del Finanziamento	27.000,00
Interessi nominali annui (2,13%)	- 2.449,98
Commissioni <i>up front</i> e spese	- 5.535,50
Commissioni e spese <i>recurring</i>	- 1.984,50
Premio assicurativo	- 2.160,00
Finanziamento Netto	14.870,02
Senza Esclusioni	14.870,02

Rate	Date	Rate	Quota Capitale	Quota Interesse	Coefficiente di Attualizzazione	Rate Attualizzate	Capitale Residuo
	08/04/2014	- 14.870,02					- 14.870,02
1	01/05/2014	250,00	- 314,87	564,87	1,03	242,19	- 14.627,83
2	01/06/2014	250,00	- 305,81	555,81	1,07	234,63	- 14.393,20
3	01/07/2014	250,00	- 297,03	547,03	1,10	227,30	- 14.165,90
4	01/08/2014	250,00	- 288,53	538,53	1,14	220,20	- 13.945,70
5	01/09/2014	250,00	- 280,29	530,29	1,17	213,32	- 13.732,37
6	01/10/2014	250,00	- 272,31	522,31	1,21	206,66	- 13.525,71
7	01/11/2014	250,00	- 264,58	514,58	1,25	200,21	- 13.325,51
8	01/12/2014	250,00	- 257,09	507,09	1,29	193,95	- 13.131,55
9	01/01/2015	250,00	- 249,83	499,83	1,33	187,90	- 12.943,65
10	01/02/2015	250,00	- 242,80	492,80	1,37	182,03	- 12.761,63
11	01/03/2015	250,00	- 235,99	485,99	1,42	176,34	- 12.585,28
12	01/04/2015	250,00	- 229,39	479,39	1,46	170,84	- 12.414,45
13	01/05/2015	250,00	- 223,00	473,00	1,51	165,50	- 12.248,94
14	01/06/2015	250,00	- 216,81	466,81	1,56	160,33	- 12.088,61
15	03/07/2015	19.457,04	19.457,04	- 0,00	1,61	12.088,61	0,00

T.E.G.	46,34%
TASSO SOGLIA II° TRIMESTRE 2014	18,375%

In tale terzo scenario, la verifica del T.E.G. nel caso di estinzione anticipata del rapporto, immediatamente dopo il pagamento della quattordicesima rata e in applicazione del criterio finanziario *ante* Sentenza Lexitor, avrebbe evidenziato il superamento del tasso soglia del trimestre di riferimento.

6.5. La verifica dell'eventuale usurarietà nel quarto scenario: criterio finanziario post Sentenza Lexitor

I risultati ai quali si è pervenuti dalla verifica dell'eventuale usurarietà nel quarto scenario proposto, che applica il criterio finanziario *post* Sentenza Lexitor, sono di seguito riportati:

Importo Lordo del Finanziamento	27.000,00
Interessi nominali annui (2,13%)	-2.449,98
Commissioni <i>up front</i> e spese	-5.535,50
Commissioni e spese <i>recurring</i>	-1.984,50
Premio assicurativo	-2.160,00
Finanziamento Netto	14.870,02
Senza Esclusioni	14.870,02

Rate	Date	Rate	Quota Capitale	Quota Interesse	Coefficiente di Attualizzazione	Rate Attualizzate	Capitale Residuo
	08/04/2014	- 14.870,02					- 14.870,02
1	01/05/2014	250,00	- 196,53	446,53	1,03	243,58	- 14.626,44
2	01/06/2014	250,00	- 189,29	439,29	1,05	237,33	- 14.389,11
3	01/07/2014	250,00	- 182,23	432,23	1,08	231,23	- 14.157,88
4	01/08/2014	250,00	- 175,35	425,35	1,11	225,30	- 13.932,58
5	01/09/2014	250,00	- 168,65	418,65	1,14	219,51	- 13.713,07
6	01/10/2014	250,00	- 162,12	412,12	1,17	213,87	- 13.499,20
7	01/11/2014	250,00	- 155,76	405,76	1,20	208,38	- 13.290,82
8	01/12/2014	250,00	- 149,56	399,56	1,23	203,03	- 13.087,78
9	01/01/2015	250,00	- 143,52	393,52	1,26	197,82	- 12.889,96
10	01/02/2015	250,00	- 137,63	387,63	1,30	192,74	- 12.697,22
11	01/03/2015	250,00	- 131,90	381,90	1,33	187,79	- 12.509,43
12	01/04/2015	250,00	- 126,32	376,32	1,37	182,97	- 12.326,46
13	01/05/2015	250,00	- 120,87	370,87	1,40	178,27	- 12.148,19
14	01/06/2015	250,00	- 115,57	365,57	1,44	173,69	- 11.974,50
15	03/07/2015	17.689,25	17.689,25	- 0,00	1,48	11.974,50	0,00

T.E.G.	36,63%
TASSO SOGLIA II° TRIMESTRE 2014	18,375%

In tale quarto scenario, la verifica del T.E.G. nel caso di estinzione anticipata del rapporto, immediatamente dopo il pagamento della quattordicesima rata e in applicazione del criterio finanziario *post* Sentenza Lexitor, avrebbe evidenziato il superamento del tasso soglia del trimestre di riferimento.

7. Valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata a seguito di scelta discrezionale del prestatore del finanziamento

7.1. Premessa


Poiché la valutazione tecnica ai fini usura, da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto, non può assumere a riferimento soltanto uno (*i.e.* il caso peggiore) degli “*n*” casi possibili. Si è ritenuto opportuno esaminare l’andamento del T.E.G. al variare della probabilità di verificarsi dell’esercizio del diritto di risoluzione anticipata: si è pertanto provveduto a ipotizzare il caso in cui si verifica tale evento, attribuendo una probabilità crescente al suo avverarsi; nell’ipotesi che la probabilità di esercizio del diritto di recesso – come è ragionevole supporre – cresca con il trascorrere del tempo.

Fatte tali opportune premesse, al fine di valutare l’andamento del T.E.G. al variare della probabilità di risoluzione anticipata, si è attribuita una probabilità crescente all’esercizio di tale diritto (10% – 15% – 20% – 30%), distribuendo tale percentuale su tutti i casi possibili secondo una progressione aritmetica.

Le prospettazioni sopra esposte sono state applicate a tutti e quattro gli scenari in precedenza già illustrati: due di tipo economico e due di tipo finanziario.

7.2. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: primo scenario criterio economico ante Sentenza Lexitor

Dal grafico che segue, relativo al primo scenario ipotizzato secondo il criterio economico *ante* Sentenza Lexitor, è possibile vedere l’andamento del T.E.G. del rapporto (dalla prima rata alla centottesima rata) ed il suo confronto con il relativo tasso soglia.



Si riportano di seguito i risultati nel caso di probabilità di esercizio del diritto di recesso pari al 10%.

Capitale Iniziale Lordo	24.550,02
Spese	- 9.680,00
Capitale Iniziale Netto	14.870,02
n	108,00
i	0,18%
R	250,00
Obiettivo	- 0,00
e	1,23%
Tasso Soglia	18,38%
Probabilità Penale	100,00%
Ragione	0,02%
T.E.G. atteso	22,74%
Probabilità Recesso	10,00%
T.E.G. medio	16,55%

Per semplicità espositiva, si riporta di seguito il risultato dell'analisi svolta con riferimento alle prime cinque e alle ultime cinque delle complessive centotto rate del contratto:

Periodo	Tasso Soglia	Probabilità	T.E.G.	Prodotto di Probabilità	Usura
0			15,86%		
1	18,38%	0,02%	15313,30%	2,60%	1
2	18,38%	0,03%	1181,80%	0,40%	1
3	18,38%	0,05%	459,72%	0,23%	1
4	18,38%	0,07%	269,92%	0,18%	1
5	18,38%	0,08%	188,56%	0,16%	1


104	18,38%	1,77%	15,83%	0,28%	0
105	18,38%	1,78%	15,84%	0,28%	0
106	18,38%	1,80%	15,84%	0,29%	0
107	18,38%	1,82%	15,85%	0,29%	0
108	18,38%	1,83%	15,86%	0,29%	0
		100,00%		22,74%	55

Utilizzando il medesimo modello di calcolo ed incrementando la probabilità di recesso da parte del cliente, il T.E.G. non si modifica significativamente e rimane in ogni caso al di sotto del relativo tasso soglia:

	Probabilità Recesso	T.E.G. Medio	Tasso Soglia
Estinzione anticipata p.a.	10%	16,55%	18,38%
	15%	16,89%	18,38%
	20%	17,24%	18,38%
	30%	17,92%	18,38%

7.3. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: secondo scenario criterio economico post Sentenza Lexitor

Dal grafico che segue, relativo al secondo scenario ipotizzato secondo il criterio economico *post* Sentenza Lexitor, è possibile vedere l'andamento del T.E.G. del rapporto (dalla prima rata alla centottesima rata) ed il suo confronto con il relativo tasso soglia.



Si riportano di seguito i risultati nel caso di probabilità di esercizio del diritto di recesso pari al 10%.

Capitale Iniziale Lordo	24.550,02
Spese	- 9.680,00
Capitale Iniziale Netto	14.870,02
n	108,00
i	0,18%
R	250,00
Obiettivo	- 0,00

e	1,23%
Tasso Soglia	18,38%
Probabilità Penale	100,00%
Ragione	0,02%
T.E.G. atteso	14,14%
Probabilità Recesso	10,00%
T.E.G. medio	15,69%

Per semplicità espositiva, si riporta di seguito il risultato dell'analisi svolta con riferimento alle prime cinque ed ultime cinque delle complessive centoottotrate del contratto:

Periodo	Tasso Soglia	Probabilità	T.E.G.	Prodotto di Probabilità	Usura
0			15,86%		
1	18,38%	0,02%	11,30%	0,00%	0
2	18,38%	0,03%	11,33%	0,00%	0
3	18,38%	0,05%	11,36%	0,01%	0
4	18,38%	0,07%	11,39%	0,01%	0
5	18,38%	0,08%	11,42%	0,01%	0


104	18,38%	1,77%	15,66%	0,28%	0
105	18,38%	1,78%	15,71%	0,28%	0
106	18,38%	1,80%	15,76%	0,28%	0
107	18,38%	1,82%	15,81%	0,29%	0
108	18,38%	1,83%	15,86%	0,29%	0
		100,00%		14,14%	0

Utilizzando il medesimo modello di calcolo ed incrementando la probabilità di recesso da parte del cliente, il T.E.G. non si modifica significativamente e rimane in ogni caso ampiamente al di sotto del relativo tasso soglia, come di seguito riprodotto.

	Probabilità Recesso	T.E.G. Medio	Tasso Soglia
Estinzione anticipata p.a.	10%	15,69%	18,38%
	15%	15,60%	18,38%
	20%	15,52%	18,38%
	30%	15,34%	18,38%

7.4. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: terzo scenario criterio finanziario ante Sentenza Lexitor

Dal grafico che segue, relativo al terzo scenario ipotizzato secondo il criterio finanziario *ante* Sentenza Lexitor, è possibile vedere l'andamento del T.E.G. del rapporto (dalla prima rata alla centottesima rata) ed il suo confronto con il relativo tasso soglia.



Si riportano di seguito i risultati nel caso di probabilità di esercizio del diritto di recesso pari al 10%.

Capitale Iniziale Lordo	24.550,02
Spese	- 4.144,50
Capitale Iniziale Netto	20.405,52
n	108,00
i	0,18%
R	250,00
Obiettivo	0,00
e	0,54%
Tasso Soglia	18,38%
Probabilità Penale	100,00%
Ragione	0,02%
T.E.G. atteso	7,38%
Probabilità Recesso	10,00%
T.E.G. medio	6,76%

Per semplicità espositiva, si riporta di seguito il risultato dell'analisi svolta con riferimento alle prime cinque ed ultime cinque delle complessive centootto rate del contratto:

Periodo	Tasso Soglia	Probabilità	T.E.G.	Prodotto di Probabilità	Usura
0			6,69%		
1	18,38%	0,02%	99,99%	0,02%	1
2	18,38%	0,03%	46,15%	0,02%	1
3	18,38%	0,05%	31,63%	0,02%	1
4	18,38%	0,07%	24,91%	0,02%	1
5	18,38%	0,08%	21,04%	0,02%	1

104	18,38%	1,77%	6,70%	0,12%	0
105	18,38%	1,78%	6,70%	0,12%	0
106	18,38%	1,80%	6,69%	0,12%	0
107	18,38%	1,82%	6,69%	0,12%	0
108	18,38%	1,83%	6,69%	0,12%	0
		100,00%		7,38%	6


Utilizzando il medesimo modello di calcolo ed incrementando la probabili-

tà di recesso da parte del cliente, il T.E.G. non si modifica significativamente e rimane in ogni caso ampiamente al di sotto del relativo tasso soglia, come di seguito riprodotto.

	Probabilità Recesso	T.E.G. Medio	Tasso Soglia
Estinzione anticipata p.a.	10%	6,76%	18,38%
	15%	6,79%	18,38%
	20%	6,83%	18,38%
	30%	6,90%	18,38%

7.5. La valutazione del T.E.G. atteso sulla base della probabilità nel caso di risoluzione anticipata: quarto scenario criterio finanziario post Sentenza Lexitor

Dal grafico che segue, relativo al quarto scenario ipotizzato secondo il criterio finanziario *post* Sentenza Lexitor, è possibile riscontrare l'andamento del T.E.G. del rapporto (dalla prima rata alla centottesima rata) ed il suo confronto con il relativo tasso soglia.



Si riportano di seguito i risultati nel caso di probabilità di esercizio del diritto di recesso pari al 10%.

Capitale Iniziale Lordo	24.550,02
Spese	- 9.680,00
Capitale Iniziale Netto	14.870,02
n	108,00
i	0,18%
R	250,00
Obiettivo	- 0,00
e	1,23%
Tasso Soglia	18,38%
Probabilità Penale	100,00%
Ragione	0,02%
T.E.G. atteso	19,18%
Probabilità Recesso	10,00%
T.E.G. medio	16,19%

Per semplicità espositiva, si riporta di seguito il risultato dell'analisi svolta con riferimento alle prime cinque ed ultime cinque delle complessive centootto rate del contratto:

Periodo	Tasso Soglia	Probabilità	T.E.G.	Prodotto di Probabilità	Usura
0			15,86%		
1	18,38%	0,02%	1742,11%	0,30%	1
2	18,38%	0,03%	360,54%	0,12%	1
3	18,38%	0,05%	190,01%	0,10%	1
4	18,38%	0,07%	130,05%	0,09%	1
5	18,38%	0,08%	100,16%	0,09%	1

104	18,38%	1,77%	15,87%	0,28%	0
105	18,38%	1,78%	15,87%	0,28%	0
106	18,38%	1,80%	15,86%	0,29%	0
107	18,38%	1,82%	15,86%	0,29%	0
108	18,38%	1,83%	15,86%	0,29%	0
		100,00%		19,18%	56

Utilizzando il medesimo modello di calcolo ed incrementando la probabilità

di recesso da parte del cliente, il T.E.G. non si modifica significativamente e rimane in ogni caso al di sotto del relativo tasso soglia, come di seguito riprodotto.

	Probabilità Recesso	T.E.G. Medio	Tasso Soglia
Estinzione anticipata p.a.	10%	16,19%	18,38%
	15%	16,36%	18,38%
	20%	16,52%	18,38%
	30%	16,85%	18,38%

8. La verifica del T.E.G. nel caso di un contratto di cessione di quote dello stipendio stipulato in data 26 ottobre 2009

8.1. Premessa

Per completezza espositiva, si ritiene opportuno illustrare un ulteriore esempio relativo alla verifica dell'eventuale usurarietà di un contratto di cessione di quote dello stipendio stipulato in data 26 ottobre 2009; ciò al fine di esaminare gli effetti dell'esclusione – secondo le Istruzioni della Banca d'Italia – del premio assicurativo dalle componenti di calcolo del T.E.G., per i contratti stipulati anteriormente la data del 1° gennaio 2010, ma la necessità di ricomprenderlo – in applicazione dell'art. 644 c.p. – ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Le principali condizioni pattuite nel contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio sono in seguito riportate:

Importo lordo del finanziamento	29.040,00
Interessi nominali annui (2,50%)	- 3.368,98
Commissioni Mandataria	- 5.996,76
Oneri accessori	- 3.119,62
Spese di registro, notifica	- 315,40
Finanziamento Netto	16.239,24

8.2. La base-dati

Secondo le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi aggiornate al 2006, e dunque vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto, sono incluse nel calcolo del T.E.G. «le spese per le assicurazioni o

garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito», mentre «le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate⁴ indicate nella categoria n. 8 le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso, purché siano certificate da apposita polizza».

Inoltre le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi aggiornate al 2006, e dunque vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto, specificano che le spese per imposte e tasse, postali, di notifica, registrazione e riscossione, sono escluse dal calcolo del T.E.G.

8.3. Determinazione del T.E.G. del contratto

Sulla base dei valori di cui al precedente paragrafo si è determinato l'ammontare del T.E.G.:

IPOTESI	T.E.G.
Calcolo con esclusione degli oneri assicurativi e delle imposte	13,74%

8.4. Confronto con i tassi soglia usurari

Il tasso soglia relativo alle operazioni effettuate nel periodo 1°/10/2009-31/12/2009, e quindi per il periodo di riferimento che interessa in relazione al contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio stipulato in data 26 ottobre 2009 è il seguente:

Categoria	Periodo di riferimento	T.E.G. calcolato	T.E.G.M.	TASSO SOGLIA USURARIO
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (oltre 5.000 euro)	1°/10/2009-31/12/2009	13,74%	9,18%	13,77%

⁴ Si evidenzia che il contratto di finanziamento con delega di pagamento al datore di lavoro è operazione che, per espressa previsione delle citate istruzioni Banca d'Italia, è assimilata al finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, e rientra pertanto nelle operazioni di Categoria 8.

È evidente che il tasso applicato nel contratto di finanziamento oggetto di analisi è inferiore al tasso soglia usurario.

Per contro, nel caso in cui vengano inclusi gli oneri assicurativi, la Tabella si modifica come segue:

Categoria	Periodo di riferimento	T.E.G. calcolato	T.E.G.M.	TASSO SOGLIA USURARIO
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (oltre 5.000 euro)	1°/10/2009-31/12/2009	18,36%	9,18%	13,77%

In tale ipotesi, il tasso applicato nel contratto di finanziamento oggetto di analisi risulta superiore al tasso soglia usurario.

8.5. Ulteriore scenario per la verifica della non usurarietà del contratto di finanziamento stipulato in data 26 ottobre 2009

Si è proceduto al conteggio del T.E.G. con inclusione delle spese assicurative, procedendo tuttavia – per ragioni di omogeneità – ad un ricalcolo del tasso soglia vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto (“normalizzazione”), in quanto quello rilevato dal Ministero non teneva conto delle spese di assicurazione.

Per procedere alla normalizzazione secondo criteri finanziariamente corretti, è stato preso in considerazione l’andamento dei tassi EURIBOR a 12 mesi, a partire dal IV° trimestre 2009 (momento in cui è stato sottoscritto il contratto oggetto di analisi) e sino al I° trimestre 2010 (anno in cui è avvenuta la modifica delle disposizioni dettate da Banca d’Italia prevedendo che gli oneri assicurativi fossero inclusi nel calcolo del T.E.G.), e, per tale periodo è stato calcolato il relativo EURIBOR trimestrale medio, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

MESE DI RIFERIMENTO	EURIBOR MENSILI	EURIBOR TRIMESTRALI
ottobre 2009	1,24%	1,22%
novembre 2009	1,23%	1,22%
dicembre 2009	1,19%	1,22%
gennaio 2010	1,17%	1,21%
febbraio 2010	1,23%	1,21%
marzo 2010	1,22%	1,21%

Successivamente, si è proceduto al ricalcolo del Tasso soglia del IV° Trimestre 2009 per renderlo comparabile con il T.E.G. comprensivo delle spese di assicurazione, sulla base del criterio di seguito descritto.

In particolare:

- è stato dapprima epurato il valore del tasso soglia del I° Trimestre 2010 dalle spese di assicurazione, sulla base di quello relativo del trimestre precedente (IV° Trimestre 2009, che in tale caso coincide peraltro con il trimestre nel quale è avvenuta la sottoscrizione del contratto), applicando la seguente proporzione (che tiene conto dell'andamento dell'EURIBOR trimestrale medio):

$$13,77\%: x = 1,22\%: 1,21\%$$

$$x = 13,66\%$$

- successivamente è stato assunto il valore del tasso soglia del I° Trimestre 2010, epurato delle spese di assicurazione (pari a 13,66%), per determinare lo *spread* rispetto al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia comprensivo delle spese di assicurazione (punti **5,03** = 18,69% – 13,66%), ed assumendo tale *spread* quale “*peso*” delle stesse;
- si è quindi calcolato il tasso soglia del IV° Trimestre 2009 comprensivo delle spese di assicurazione, mediante la seguente proporzione:

$$13,66\%: 13,77\% = 5,03: x$$

$$x = 5,07$$

Il tasso soglia relativo al IV° trimestre 2009 – rideterminato sommando il tasso soglia ufficiale al IV° trimestre 2009, che non tiene conto delle spese di assicurazione, e lo *spread* normalizzato che ne esprime il “*peso*” – risulta pari al **18,84%**.

Il criterio utilizzato è sintetizzato nella Tabella seguente:

TASSO SOGLIA IV 2009 – SENZA O.A.	13,77%
TASSO SOGLIA I 2010 – CON O.A.	18,69%
TASSO SOGLIA I 2010 – SENZA O.A.	13,66%
SPREAD I 2010	5,03
TASSO SOGLIA IV 2009 – SENZA O.A.	13,77%
SPREAD IV 2009	5,07
TASSO SOGLIA IV 2009 – CON O.A.	18,84%
T.E.G. IV 2009 – CON O.A.	18,36%

Dal confronto tra il T.E.G. del finanziamento e del tasso soglia rideterminato emerge quanto segue:

Categoria	Periodo di riferimento	T.E.G. calcolato con inclusione delle imposte e tasse	TASSO SOGLIA USURARIO RIDETERMINATO
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (oltre 5.000 euro)	1°/10/2009-31/12/2009	18,36%	18,84%

È agevole constatare come in tale caso non si verifichi il superamento del tasso soglia.


9. Considerazioni conclusive

Nel presente contributo sono state esaminate le conseguenze quantitative derivanti dalla Sentenza Lexitor, che ha superato ogni distinzione tra costi di tipo *upfront* e costi di natura *recurring*, prevedendo in maniera indistinta il diritto al rimborso di entrambi.

Attraverso la presentazione di un caso numerico, sono stati illustrati quattro distinti scenari – due di tipo economico e due di tipo finanziario – analizzando i differenti impatti per l'intermediario finanziario e per il cliente in termini di somma complessiva dovuta a saldo da parte di quest'ultimo, anche mediante la verifica dell'eventuale usurarietà del rapporto nel caso di estinzione anticipata.

Come si potuto dimostrare, la Sentenza Lexitor può essere letta ed interpretata secondo un criterio finanziario. Ciò in quanto il costo totale del credito citato nella medesima Sentenza si identifica con il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), il quale, per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2010, coincide con il Tasso effettivo Globale (T.E.G.); con la conseguenza che il cliente, nel caso di rimborso anticipato, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito determinato sulla base di tali parametri finanziari.

È pur vero che tale criterio (quarto criterio: finanziario *post* Sentenza Lexitor) determina un tasso superiore al relativo tasso soglia sino alla cinquantesima rata, come desumibile dal grafico di seguito riportato.



Tuttavia, la valutazione dell'eventuale usurarietà deve essere operata tenendo conto dell'andamento del T.E.G. al variare della probabilità dell'esercizio del diritto di risoluzione anticipata, attribuendo una probabilità crescente all'avverarsi di tale evento. In tale ipotesi, anche attribuendo una probabilità pari al 30% non si verifica il superamento del tasso soglia.

Infine, è stato proposto un modello matematico per la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia in ipotesi di contratto stipulato in epoca antecedente al 2010, in cui si constatava un disallineamento fra il criterio raccomandato dalla Banca d'Italia e quello desumibile dall'art. 644 c.p., giungendo alla conclusione che l'adozione di principi di omogeneità fra grandezze quantitative – sancito dalla Corte di Cassazione, sez. un., 20 giugno 2018 n. 16303 – esclude la ricorrenza di tale fattispecie.